strazione non disponga di alcun margine discrezionale e sia tenuta ad agire nel merito come ha fatto. In questo caso, l'annullamento del provvedimento impugnato potrebbe infatti dar luogo unicamente all'adozione di un nuovo provvedimento identico, nel merito, a quello annullato.

RELAZIONE D'UDIENZA
nella causa 432/85 *

I — Gli antefatti

La Souna lavorava dal 13 ottobre 1980 e senza interruzioni per l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee come correttrice indipendente free-lance, prima ad Atene, quindi dal 7 gennaio 1981 in Lussemburgo.

Il 15 febbraio 1985, la Commissione pubblicava un bando di concorso generale per esami COM/B/416 (GU C 43, pag. 16) per l'assunzione di assistenti aggiunti (carriera B5/B4) presso l'Ufficio delle pubblicazioni.

Il bando di concorso precisava che sarebbero stati ammessi al concorso solo i candidati nati dopo il 15 febbraio 1949 e prima del 16 febbraio 1967.

La sig.ra Souna, nata il 1° novembre 1948, non soddisfaceva a questo requisito.

Il bando di concorso contemplava tuttavia deroghe al limite d'età.

In primo luogo, l'art. III, lett. B, n. 1, secondo comma, del bando di concorso disponeva una deroga al limite d'età per i candidati che, tra il 15 febbraio 1985 e il 29 marzo 1985, avessero prestato ininterrotto servizio come dipendenti o altri agenti delle Comunità europee per almeno un anno.

In secondo luogo, l'art. III, lett. B, n. 1, terzo comma, lettere a), b) e c) del bando di concorso contemplava una proroga al limite d'età a favore dei candidati che non avessero svolto per almeno un anno alcuna attività professionale per allevare un bambino nella prima infanzia, che avessero compiuto il servizio militare o che presentassero una minorazione fisica.

La Souna si candidava a detto concorso.

Il 6 agosto 1985 il capo della divisione « Assunzioni » la informava che la commissione giudicatrice del concorso le aveva negato l'ammissione alle prove in quanto non soddisfaceva ai requisiti d'età e non poteva fruire di nessuna delle deroghe contemplate a favore dei candidati che non avessero svolto alcuna attività professionale per allevare un bambino nella prima infanzia, che avessero compiuto il servizio militare o presentassero una minorazione fisica.

Il 24 agosto 1985 la Souna chiedeva un riesame di questa decisione avvalendosi della

* Lingua processuale: il francese.

deroga prevista a favore dei candidati che avessero prestato ininterrotto servizio da almeno un anno come dipendenti o altri agenti delle Comunità europee.

Il 29 agosto 1985 il capo della divisione « Assunzioni » informava la Souna che la commissione giudicatrice del concorso aveva mantenuto la decisione di non ammetterla alle prove scritte in quanto superava il limite d'età stabilito nel bando del concorso.

Con telegramma del 26 settembre 1985 il capo della divisione « Assunzioni » informava la sig.ra Souna che la commissione giudicatrice del concorso aveva mantenuto la decisione di non ammetterla alle prove scritte in quanto superava il limite d'età stabilito nel bando di concorso.

Il 23 dicembre 1985 la Souna proponeva il presente ricorso.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. La Corte ha tuttavia invitato la Souna a trasmettere alcuni documenti. La ricorrente vi ha ottemperato entro il termine impartito.

II — Le conclusioni delle parti

La *Souna* conclude che la Corte voglia:

— dichiarare che il rigetto della sua candidatura al concorso COM/B/416 è illegittimo e pertanto annullarlo,

— determinare secondo equità il danno subito, o altrimenti determinare l'importo in una unità di conto,

— in ogni caso, condannare la Commissione alle spese.

La *Commissione* conclude che la Corte voglia:

— dichiarare il ricorso irricevibile, e, in subordine, respingerlo,

— statuire a norma di legge sulle spese.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

La *Souna* deduce a sostegno del suo ricorso i quattro mezzi seguenti:

1) trasgressione del principio di buona fede che l'amministrazione deve osservare nei confronti del suo personale;

2) trasgressione del principio « patere legem quam ipse fecisti »;

3) trasgressione dell'obbligo di motivazione, una motivazione erronea essendo equivalente all'assenza di motivazione;

4) inosservanza del divieto di discriminazioni.

La *Commissione* contesta sia la ricevibilità sia il merito del ricorso.

A — *Sulla ricevibilità*

Secondo la *Commissione*, il ricorso è irricevibile in quanto è stato presentato più di tre mesi dopo la decisione 6 agosto 1985. La decisione 26 settembre 1985 ne costituisce mera conferma. Difatti, poiché la Souna non è agente delle Comunità, le due decisioni hanno necessariamente valutato l'ammissibilità della candidatura della Souna con riguardo alle sole deroghe stabilite a favore dei candidati che non avessero svolto per almeno un anno alcuna attività professionale per allevare un bambino nella prima infan-

zia, che avessero compiuto il servizio militare o che presentassero una minorazione fisica. Poiché una decisione confermativa non può riaprire i termini di ricorso, il ricorso è tardivo.

La *Souna* afferma che la domanda di riesame del 24 agosto 1985 è fondata su di una deroga al limite d'età diversa da quella sulla quale era fondata la decisione di rigetto del 6 agosto 1985. D'altronde, il 29 agosto 1985, il capo della divisione « Assunzioni » le aveva annunciato un riesame della sua candidatura. Essa poteva quindi ritenere in buona fede che la decisione comunicata col telegramma del 26 settembre 1985 sopraggiungesse al termine di un nuovo esame della sua candidatura. L'atto impugnato è dunque la decisione notificata con telegramma 26 settembre 1985 e il ricorso presentato il 23 dicembre 1985 era nei termini.

B — *Nel merito*

1. *Trasgressione del principio di buona fede che l'amministrazione deve osservare nei confronti del suo personale*

Secondo la *Souna*, la deroga al limite d'età a favore degli agenti temporanei e ausiliari in servizio da più di un anno ha lo scopo di compensarli degli inconvenienti collegati alla precarietà del loro impiego. Il principio di buona fede che l'amministrazione deve osservare nei confronti del suo personale impone di estendere questa deroga agli indipendenti free-lance.

La *Commissione* non risponde direttamente a questo mezzo.

2. *Trasgressione del principio « patere legem quam ipse fecisti »*

Secondo la *Souna*, il bando di concorso contemplava una deroga al limite d'età per i candidati che avessero prestato ininterrotto servizio da almeno un anno come « dipendenti o agenti » delle Comunità europee. Il termine « agente » si riferisce a chiunque, come la Souna, si trovi al servizio delle Comunità. La Commissione avrebbe pertanto dovuto ammetterla al concorso.

La *Commissione* risponde che il bando di concorso, che non esiste in francese, non parla, nella versione greca, in quella tedesca e in quella inglese, di « agenti », bensì di « altri agenti ». Questa espressione si riferisce agli « altri agenti » ai sensi del « regime applicabile agli altri agenti », il che esclude necessariamente gli indipendenti free-lance.

3. *Trasgressione dell'obbligo di motivare, una motivazione manifestamente erronea essendo equivalente all'assenza di motivazione*

La *Souna* contesta alla Commissione di non aver motivato in alcun modo la decisione notificata con telegramma 26 agosto 1985 e, in particolare, di non aver risposto agli argomenti contenuti nella domanda di riesame del 24 agosto 1985. Dovendo far riferimento alla motivazione della decisione di rigetto 6 agosto 1985, la motivazione è erronea in quanto fondata sull'ipotesi inesatta che la Souna non sia agente delle Comunità europee.

La *Commissione* si limita ad affermare che la commissione giudicatrice del concorso ha giustamente respinto la candidatura della Souna in quanto questa aveva superato il limite d'età stabilito nel bando di concorso e non poteva fruire della deroga a favore dei candidati che, tra il 15 febbraio 1984 e il 29 marzo 1985, avessero prestato ininterrotto servizio da almeno un anno come dipendenti o altri agenti delle Comunità europee.

4. *Inosservanza del divieto di discriminazioni*

Secondo la *Souna*, è discriminatorio che correttori indipendenti, che svolgono il loro lavoro nelle stesse condizioni di correttori che rientrano nella categoria degli « altri agenti », non fruiscano degli stessi vantaggi di questi ultimi. La Commissione deve pertanto consentire ai candidati indipendenti di fruire della deroga al limite d'età. La ricorrente sostiene che il Parlamento europeo equipara da anni i candidati indipendenti agli ausiliari. Lei stessa è stata ammessa ad un concorso PE/28/A del Parlamento europeo in deroga al limite d'età, in considerazione della sua attività presso l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

Secondo la *Commissione*, non vi è discriminazione. Il vincolo giuridico che unisce alla Commissione, da un lato, gli agenti temporanei ed ausiliari, e, dall'altro, i correttori indipendenti free-lance è di natura totalmente diversa. Il primo è un vincolo di subordinazione retto da un regolamento del Consiglio, il « regime applicabile agli altri agenti ». Il secondo consente una certa indipendenza ai correttori indipendenti ed è retto dalle « condizioni generali che disciplinano le prestazioni dei correttori indipendenti (« free-lance »).

Infine, la Commissione ritiene che la Corte abbia indirettamente risolto la presente controversia dichiarando nelle sentenze 11 luglio 1985 (cause 43/84, Maag/Commissione, Racc. pag. 2581, e 111/84, Cantisani, Racc. pag. 2671) che gli interpreti indipendenti free-lance non sono agenti ai sensi del « regime applicabile agli altri agenti ».

IV — Documenti ed informazioni fornite dalle parti dopo l'udienza

A — *Documenti prodotti dalla Souna a richiesta della Corte*

La Corte ha invitato la Souna ad allegare agli atti tutti i documenti atti a stabilire la natura e la durata dei servizi prestati all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

Dai documenti depositati dalla sig. ra Souna risulta che essa ha lavorato per l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee ad Atene dal 20 ottobre 1980 al 4 gennaio 1981 senza interruzione, all'inizio a tempo parziale, poi a tempo pieno, in forza di sei contratti successivi che menzionano la sua qualifica di traduttrice indipendente, così come risulta che i contributi previdenziali e le imposte inerenti al contratto erano a suo carico. Risulta ancora dai documenti depositati che essa ha lavorato a tempo pieno per l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee in Lussemburgo dal 7 gennaio 1981 al 31 marzo 1985

senza interruzioni salvo che nei periodi corrispondenti alle ferie annuali, in forza di 51 contratti successivi che menzionano altresì la sua qualifica di correttrice indipendente.

B — *Risposte ai quesiti posti dalla Corte*

1. Quanti correttori indipendenti lavorassero presso l'Ufficio delle pubblicazioni al momento della pubblicazione del bando di concorso.

Secondo la Commissione, erano 48.

2. Quanti correttori indipendenti si siano presentati come candidati al concorso.

La Commissione ha risposto che 23 di questi si sono presentati come candidati al concorso.

3. Quanti di essi siano stati ammessi alle prove. Quali siano stati i motivi dell'eliminazione degli altri.

Dalla risposta della Commissione risulta che quattordici candidati sono stati ammessi, quattro sono stati eliminati poiché non soddisfacevano il requisito dell'età e 5 sono stati eliminati perché non possedevano i diplomi richiesti.

4. A quale fase si trovi attualmente la procedura di concorso. Qualora la ricorrente risulti vittoriosa nella causa, se possa ancora essere ammessa alle prove.

La Commissione risponde che la procedura del concorso si è esaurita ma che se la Souna vince la causa, la commissione giudicatrice riprenderà i lavori per quanto la concerne.

5. Se la Souna avesse soddisfatto di fatto alle condizioni per fruire della deroga al limite d'età (attività ininterrotta durante un certo periodo).

Secondo la Commissione, la Souna ha effettivamente lavorato per più di 12 mesi senza interruzioni nel periodo difinito nel bando di concorso. Tuttavia, essa non può fruire della deroga al limite d'età poiché non ha prestato servizio come agente ai sensi del bando di concorso.

6. Se i motivi per cui lo statuto permette una deroga al limite d'età in favore degli agenti impongano di limitare la deroga ai soli agenti in senso proprio e quindi di eliminare i candidati indipendenti.

La Commissione ha risposto che l'applicazione della deroga al limite d'età ai candidati deve essere esclusa per evitare una confusione concettuale tra i rapporti di lavoro di diritto privato e quelli di diritto pubblico.

R. Joliet
giudice relatore